

Requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata

Dopo l'intervento dell'art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024 sono cambiate le soglie dimensionali alle quali sono legate le chance di redazione del **bilancio in forma abbreviata o micro**. La norma recepisce la direttiva delegata UE 2023/2775.

Il comma 1, lettera a) dell'art. 16, ha modificato l'art. 2435-bis, comma 1, c.c., innalzando la soglia dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 5,5 milioni di euro e a 11 milioni di euro (4.400.000 e 8.800.00 erano i precedenti limiti).

Dunque le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il **bilancio in forma abbreviata** quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;**
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.**

Il comma 1, lettera b), ha modificato l'art. 2435-ter, comma 1, c.c., aumentando, analogamente all'art. 2435-bis, la soglia dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 220 mila euro e a 440 mila euro (anziché rispettivamente 175.000 e 350.000).

Dunque, sono considerate **micro-imprese** le società di cui

all'art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale:

1. **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;**
2. **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;**
3. **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.**

Limiti da prendere a riferimento per la redazione del bilancio **in forma semplificata**. Trattasi comunque di una facoltà.

Infatti, le società che preferiscono redigere il bilancio d'esercizio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. o in forma ordinaria possono non usufruire delle semplificazioni in parola.

Circa la **verifica dei suddetti limiti dimensionali**, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall'art. 2435-ter c.c. devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

Si ponga attenzione al fatto che pur essendoci pareri contrastanti in merito, circa l'accesso/ permanenza nel bilancio abbreviato: la società può utilizzare lo schema abbreviato se, per due esercizi consecutivi, non supera almeno due dei tre limiti (ad esempio, esercizi 2024 e 2025 per il bilancio abbreviato 2025).

L'obbligo di bilancio ordinario scatterà quando, per il secondo esercizio consecutivo, vengono superati almeno due dei limiti (es. superamento in entrambi gli esercizi 2024 e 2025 → dal bilancio 2025 la società deve redigere il bilancio in forma ordinaria).

La verifica per i bilanci 2025, quindi, va effettuata confrontando i dati degli esercizi 2024 e 2025 (attivo, ricavi, media dipendenti) con le nuove soglie; il superamento o meno di “due su tre” per entrambi gli esercizi determina se il bilancio 2025 potrà ancora essere abbreviato o dovrà essere ordinario.

Cosicché con soglie rispettate sia nell'anno N che nell'anno N+1, le disposizioni di semplificazioni possono trovare applicazione già per il bilancio dell'anno N+1. Senza che sia necessario rimandare l'applicabilità della norma al bilancio dell'anno n+2.

(MF/ms)